

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 4 - Accertamento delle violazioni
- Art. 5 - Ordinanze sindacali
- Art. 6 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

- Art. 8 - Atti e comportamenti vietati
- Art. 9 - Cestini Portarifiuti.....
- Art. 10 - Attività volantinaggio.....
- Art. 11 - Patrimonio Pubblico e arredo urbano.....
- Art. 12 - accensione di fuochi.....
- Art.13 - Scavi su suolo pubblico.....
- Art.14 - Strutture di cantiere
- Art.15 - Cantieri edili.....
- Art. 16 - Parchi e giardini pubblici
- Art.17 - Cimitero, aree circostanti.....

TITOLO III NORME RELATIVE AL DECORO, ALLA QUIETE ED ALLA SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO

- Art. 18 - Conservazione degli edifici privati
- Art. 19 - Tutela del decoro degli edifici privati
- Art. 20 - Usi e comportamenti relativi agli edifici privati
- Art. 20 bis -Targa identificazione amministratori di condomini.....
- Art. 21 - Rumori molesti
- Art. 22 - Pubblicità sonora
- Art. 23 - Fuochi artificiali - Petardi
- Art. 24 - Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 25 - Svolgimento all'aperto di operazioni nocive

TITOLO IV
NORME SULLA TENUTA DEGLI ANIMALI

- Art. 26 - Cani
- Art. 27 - Colonie feline
- Art. 28 - Altri animali di affezione
- Art. 29 - Animali da cortile
- Art. 30 - Animali selvatici e pericolosi.....
- Art. 31 - Abbandono di animali

TITOLO V
NORME SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI INTRATTENIMENTO

- Art. 32 - Vendita con consumo immediato
- Art. 33 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 34 - Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 35 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande
all'esterno di pubblico esercizio
- Art. 36 - Modalità di svolgimento di attività artistiche in
luoghi pubblici
- Art.37 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per
manifestazioni pubbliche.....

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 38 - Sanzioni.....
- Art. 39 - Rimessa in ripristino ed esecuzione di ufficio.....
- Art. 40 - Abrogazioni di norme
- Art. 41 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento opera su tutto il territorio del Comune. Le norme del presente Regolamento, disciplinano la fruibilità da parte dei cittadini degli spazi e delle aree pubbliche.

2. Quando, nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

Art. 4 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni sono affidate al Sindaco, agli operatori di Polizia locale del Comune, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Inoltre, laddove previsto da norme statali o regionali, potranno accertare le violazioni al regolamento gli agenti di altri enti pubblici;

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.

Art. 5 - Ordinanze sindacali

1. Il Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.lg. 267/2000 può adottare specifiche ordinanze anche al fine di garantire il rispetto delle norme di Regolamento.

Art. 6 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dall'art. 7 bis del T.U. 267/2000.

Art. 7 - Responsabilità civile

1. Se dalla violazione delle norme del presente Regolamento derivino danni al Comune o a terzi, il trasgressore potrà sempre essere chiamato a risarcire i danni causati secondo la vigente legislazione di diritto civile.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE
--

Art. 8 - Atti e comportamenti vietati

1. Al fine di consentire la libera fruibilità degli spazi e delle aree pubbliche, come indicati nell'art. 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività sono vietati gli atti ed i comportamenti sotto indicati:

- a) abbandonare o gettare qualsiasi tipo di rifiuto;
- b) lavare i veicoli o altre cose mobili private; è altresì vietata la riparazione dei veicoli salvo che sia determinata da forza maggiore o da caso fortuito;
- c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque danneggiare immobili o cose;
- d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche qualsiasi genere di rifiuto solido o liquido;
- f) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- g) l'uso dei contenitori della nettezza urbana, quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- h) introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, fontane e simili;
- i) soddisfare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- l) conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati fuori dagli appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica;
- m) depositare qualsiasi tipo di materiale senza preventiva autorizzazione, lungo le scarpate e le piazzole delle strade comunali

Art.9 -Cestini Portarifiuti.

- 1. È vietato introdurre nei cestini, rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili.
- 2. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art.10-Attività di volantinaggio

1. Per la regolamentazione di tale attività si rimanda alle disposizioni che regolamentano la Pubblicità e le pubbliche affissioni sul territorio di Cornate D'Adda.

Art. 11 - Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. E' vietato danneggiare i beni immobili e mobili del patrimonio pubblico e gli arredi urbani;

2. In particolare è vietato:

- a) imbrattare, incidere, disegnare graffiti o scritte e in qualsiasi modo deturpare muri esterni, infissi, cancelli o altre strutture pubbliche;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;
- c) spostare le panchine dalla loro collocazione, i cassonetti, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
- d) collocare su pali della illuminazione pubblica, sugli alberi, volantini, locandine, manifesti, fogli contenenti messaggi di qualunque genere, salvo quelli autorizzati espressamente;

Art. 12 - Accensione di fuochi

1. Negli spazi e nelle aree di cui all'art. 2, comma 1, salve le necessità legate all'esecuzione di lavori pubblici, è vietato accendere fuochi o bruciare materiali di qualsiasi tipo;

Art. 13 - Scavi su suolo pubblico

1. Ferme restando le norme del vigente Codice della strada relative agli scavi o ad altri lavori comunque interessanti il suolo stradale, gli scavi aperti sul suolo pubblico, che non possono essere richiusi in giornata, devono essere adeguatamente sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro giornaliero;

2. E' fatto obbligo all'impresa esecutrice dello scavo o di altri lavori di indicare con apposite segnalazioni la ragione sociale nonché la data prevedibile del termine dei lavori;

Art. 14 - Strutture di cantiere

1 . Le strutture di cantiere (impalcature, recinzioni ecc.) autorizzate su suolo pubblico o a confine dello stesso devono essere costruite secondo le norme tecniche vigenti in modo da poter garantire la pubblica incolumità;

2 . In particolare, l'impalcatura deve essere realizzata col soffitto in materiale idoneo ad impedire la caduta di polvere o frammenti e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il passaggio dei pedoni in condizioni di assoluta sicurezza. In alternativa secondo le prescrizioni della polizia locale e/o del settore edilizia privata per permettere il passaggio dei pedoni in sicurezza;

3 . L'impalcatura sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete di maglia fitta che impedisca la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolva anche ad una funzione estetica;

4 . Gli spigoli delle recinzioni dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse, o nastro segnaletico bianco rosso; per le ore notturne dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo;

Art.15 Cantieri Edili

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

2. È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Art. 16 - Parchi e giardini pubblici

1 . Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio arboreo e gli arredi;
- b) entrare, con qualsiasi veicolo a motore;
- c) introdurre o collocare sedie, tavoli, panche o qualsiasi altro arredo privato;
- d) condurre i cani qualora non tenuti con adeguato guinzaglio e attrezzatura idonea a raccogliergli le escrementi;
- e) accendere fuochi o arrampicarsi sugli alberi;

TITOLO III
NORME RELATIVE AL DECORO, ALLA QUIETE E ALLA SICUREZZA DEL
CENTRO ABITATO

Art.17 -Cimitero ed aree circostanti

1. Al fine della salvaguardia della dignità e del decoro del Cimitero Comunale, in un raggio di metri lineari sessanta dalle mura perimetrali del cimitero medesimo, è vietato allevare o comunque mantenere ogni tipo di animali, nonché scaricare o depositare materiali di ogni genere

Art. 18 - Conservazione degli edifici privati

1. I proprietari degli edifici devono tenere in buono stato di manutenzione gli immobili e le loro pertinenze al fine di evitare pericoli per il pubblico passaggio ed in genere ai terzi;
2. I proprietari degli edifici e dei terreni sono inoltre tenuti a provvedere alla decorosa conservazione degli immobili e loro pertinenze nella parte prospiciente il pubblico passaggio.
3. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione delle targhe stradali e dei numeri civici;

Art. 19 - Tutela del decoro degli edifici privati

1. I proprietari degli immobili sono tenuti a cancellare tempestivamente le scritte di carattere osceno o ingiurioso;

Art. 20 - Usi e comportamenti relativi agli edifici privati

1. Al fine della salvaguardia del decoro, della quiete e della sicurezza pubblica nell'ambito degli edifici privati, sono vietati i seguenti usi e comportamenti:

- a) esporre abiti o biancheria direttamente verso la pubblica via da finestre o balconi;
- b) tenere esposti, appoggiati o appesi verso le strade pubbliche oggetti mobili (vasi, cassette ecc.) non adeguatamente fissati;
- c) spolverare o scuotere panni, tappeti, tovaglie o altro da balconi o da finestre prospicienti vie o piazze pubbliche;
- d) annaffiare fiori o piante provocando sgocciolamento nelle pubbliche vie;
- e) verniciare cancelli, facciate, porte e finestre esterne senza adeguata segnalazione ai passanti;
- f) suonare strumenti musicali dalle ore 24,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00, fatti salvi gli ulteriori limiti previsti dalla legge o da altri regolamenti specifici in tema di immissioni;
- h) collocare piante o fiori su spazio pubblico o privato in contenitori diversi da vasi o giare in coccio o ghisa o plastica tipo coccio;
- e) esporre e/o posizionare antenne radio-televisive di qualsiasi tipo verso la strada pubblica, salvo che non vengano poste sul tetto dell'edificio.

Art. 20 bis – Esposizione targa identificazione di amministratori di condomini

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 1129 comma 5°, gli amministratori di condomini qualora nominati, sono tenuti ad affiggere nel luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, una targa contenente l'indicazione delle generalità del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, una targa contenente l'indicazione delle generalità del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

In caso di accertata irregolarità, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 38 dello stesso Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Art. 21 - Rumori molesti

1. Per la tutela della quiete pubblica è vietato produrre nelle pubbliche strade o piazze o altri luoghi pubblici ogni genere di rumore molesto che rechi disturbo ai residenti o al vicinato;
2. Sono fatti salvi i rumori provocati dalle normali attività domestiche o lavorative purché non superino i livelli

prescritti dalla specifica normativa e non siano prodotti in orari vietati secondo le seguenti prescrizioni:

- a)** i macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;
- b)** le attività e le lavorazioni rumorose (compresi i cantieri edili), anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie concesse dall'Amministrazione comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 dei giorni feriali (l'interruzione deve inoltre riguardare il sabato pomeriggio e i giorni festivi);
- c)** nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiale e cose, ecc;
- d)** per le attività aperte al pubblico, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23,00 alle ore 8,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00 qualora i suoni e/o rumori da essi prodotti si possano udire dall'esterno dei locali;
- e)** le manifestazioni e gli spettacoli in luogo pubblico potranno essere esercitati esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,30, salvo espressa autorizzazione in deroga da parte del Sindaco, nei termini previsti dalla sotto riportata lettera e);
- f)** fatti salvi gli specifici limiti di orario, le attività temporanee quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea;

Art. 22 - Pubblicità sonora

1. Salvo specifiche autorizzazioni è vietato l'utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori a scopo pubblicitario o di propaganda;

Art. 23 - Fuochi artificiali - Petardi

1. E' vietato accendere od utilizzare fuochi artificiali e far esplodere petardi, mortaretti e simili che possano essere causa di pericolo od apprensione nella cittadinanza in luoghi aperti al pubblico e senza specifica autorizzazione;

Art. 24 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. E' vietato trasportare in luogo pubblico oggetti pericolosi (vetri, aste di ferro, tubi, ecc.) senza utilizzare le apposite cautele al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;

Art. 25 - Svolgimento all'aperto di operazioni nocive

1. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura, sabbatura e simili senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante;

2. Nei cantieri edili, le predette operazioni dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es, teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno;

3. Nei cantieri edili è inoltre vietato accendere fuochi per l'eliminazione di legname o altri scarti di cantiere che, viceversa, dovranno essere smaltiti secondo la vigente specifica normativa;

TITOLO IV NORME SULLA TENUTA DEGLI ANIMALI

Art. 26 - Cani

1. I proprietari dei cani sono tenuti a rispettare la normativa igienico-sanitaria in tema di lotta al randagismo;
2. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti :
 - a) a condurli in luogo pubblico sempre tenuti con adeguato guinzaglio e attrezzatura idonea a raccoglierne le feci;
 - b) a condurli in luogo pubblico tenuti con adeguato guinzaglio e uso congiunto di museruola nel caso di formale denuncia di aggressione all'uomo o ad altri cani se questi abbiano subito rilevanti lesioni;
 - c) ad utilizzare idonei accorgimenti affinché i cani tenuti liberi nelle proprietà private (giardini, cortili, ecc.) non possano provocare danni ai passanti;
 - d) a segnalare con apposito cartello la presenza di cani tenuti liberi all'interno di proprietà private aperte (giardini, cortili, ecc.)
 - e) ad impedire al proprio cane di disturbare la quiete pubblica specie nelle ore serali notturne;
 - f) a non far condurre in luogo pubblico cani di media o grossa taglia da bambini o altre persone non in grado di tenerli adeguatamente;
 - g) provvedere a raccoglierne le feci degli animali qualora questi defechino su spazi, aree o strade di uso pubblico.

Art. 27 - Colonie feline

1. Nel caso di formazione di colonie feline i cittadini che ne abbiano avuta conoscenza sono tenuti, come disposto dalla normativa vigente in materia, a darne comunicazione al Comune e alla ASL - servizio veterinario - competente territorialmente.

Art. 28- Altri animali di affezione

1. I proprietari degli animali di affezione, generalmente tenuti in case di civile abitazione, devono impedire che gli stessi arrechino disturbo al vicinato;
2. Gli stessi devono inoltre garantire le corrette condizioni igienico-sanitarie degli animali e dei luoghi in cui sono tenuti;

Art. 29 - Animali da cortile

1. Gli animali da cortile (galline, conigli, tacchini, anatre, ecc.) possono essere tenuti o allevati solo nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento di Igiene in vigore;

Art.30- Animali selvatici o pericolosi

1. E' vietato detenere nelle abitazioni private animali selvatici o pericolosi che possano, in caso di mancata custodia, costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Art. 31 - Abbandono di animali

1. E' vietato, da parte dei proprietari o dei detentori, l'abbandono di qualsiasi specie di animale nel territorio comunale;

TITOLO V NORME SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI INTRATTENIMENTO
--

Art. 32- Vendita con consumo immediato

1. Negli esercizi di vicinato e nelle attività di produzione di beni e servizi abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari;
3. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 5 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti;

Art. 33 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale;
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi;

Art. 34 - Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri;
2. I generi alimentari possono essere collocati all'esterno solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo;
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio;

Art. 35 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità ed igienico sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa;
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico, occorre altresì l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del regolamento TOSAP;
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1);

Art. 36 – Modalità di svolgimento di attività artistiche in luoghi pubblici

1. Lo svolgimento di attività artistiche o similari da svolgersi in luoghi pubblici necessita di apposita autorizzazione che dovrà contenere le modalità di tempo e di luogo delle stesse;

Art. 37 – Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di trenta giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate , la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un' ora dal termine della manifestazione.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
4. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo ...). Lo stesso vale anche per la somministrazione delle bevande , quindi per le bottiglie dovranno essere utilizzati sempre “i vuoti a rendere” , ovviamente laddove esistenti. Non sarà più ammesso nell'ambito delle feste, sagre, o manifestazioni di cui al presente Regolamento l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili , di plastica e difficilmente smaltibili. Laddove non fosse possibile l'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse indispensabile l'uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali biodegradabili (bioplastiche , master BI, facilmente reperibili sul mercato). Qualora venissero utilizzate stoviglie in masterBI, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell'umido.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
--

Art.38 - Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti della Pubblica Sicurezza e della Polizia Giudiziaria.
2. Così come previsto dall'art. 7 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni al presente Regolamento fatte salve le ipotesi di reato, saranno punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a d un massimo di € 500,00.
3. Le trasgressioni al presente regolamento potranno essere conciliate secondo il criterio stabilitodall'art.16 della L.689/81, ovvero il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento.

4. Nel caso in cui non abbia avuto luogo il pagamento in misura ridotta, si darà corso alla procedura per l'emissione da parte del responsabile della Polizia Locale dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

Con l'ordinanza di ingiunzione di pagamento il Responsabile della Polizia Locale provvederà ad ingiungere il pagamento di una somma pari al doppio di quella prevista in misura ridotta. Ai sensi dell'art.17 della L. 689/81, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti.

Art.39- Rimessa in ripristino ed esecuzione di ufficio.

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione di ufficio a spesa degli interessati.

Art. 40 - Abrogazioni di norme

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n. 6 del 1°febbraio 1953 è abrogato. Sono abrogate inoltre ogni altra precedente norma od ordinanza emanate da questo Ente e non conformi alle nuove disposizioni regolamentari.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore alla data di esecutiva della delibera di approvazione.